

Revisori legali. Applicate le prime sanzioni per la mancata comunicazione incarichi e domicilio digitale

Sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione/aggiornamento degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.

Le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall'articolo 24, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 39/2010 – da 50,00 Euro a 2.500,00 Euro – tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all'articolo 25, comma 3 del citato decreto.

Revisori legali. In scadenza la comunicazione del domicilio digitale

Con circolare del 3 dicembre 2020, n. 23, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce le istruzioni in merito all'obbligo della comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e all'inserimento dei soggetti medesimi nel pubblico elenco denominato "Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti". Nel documento evidenziato

che i revisori dovranno ad inserire nell'apposita area riservata del sito della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it, un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ovvero ad aggiornare, con le medesime modalità, gli indirizzi PEC risultati scaduti, entro la data del 30 dicembre 2020. A tal proposito, rammenta la Ragioneria, la mancata comunicazione della PEC ora "domicilio digitale" può dar luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24, comma 1 del D.Lgs. 39/2010 e, nel caso dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo, nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.